

ItaliaOggi Sette ha raccolto i pareri dei professionisti sulle procedure previste dal Tuir

Costi black list, un rompicapo

Prove e calcoli complessi per usufruire della deducibilità

Pagina a cura
DI VALERIO STROPPA

Costi black list in cerca di semplificazioni. Le esimenti richieste dal Tuir alle aziende italiane per conseguire la deducibilità sono molto spesso una prova diabolica. Per dimostrare l'effettiva attività commerciale della controparte bisogna ottenere (seguendo l'esemplificazione fornita dall'Agenzia delle entrate) documenti quali il bilancio di esercizio, l'atto costitutivo, copia dei contratti di locazione degli immobili adibiti a sede degli uffici, copia delle fatture delle utenze elettriche e dei contratti di lavoro dei dipendenti. Compito che, come spiegano alcuni professionisti interpellati da *ItaliaOggi Sette*, si rivela quasi sempre una «mission impossible». Specialmente quando il fornitore estero appartiene a una multinazionale. «L'onere a carico dei contribuenti è particolarmente gravoso», commenta **Patrizio Tumietto**, managing partner di CLG Italia e presidente nazionale Uncat (unione avvocati tributaristi), «nella situazione attuale i rapporti tra fisco e contribuenti sono esageratamente sbilanciati a favore del primo e ciò determina il rischio di abusi da parte dell'amministrazione finanziaria». Le imprese quindi prediligono la seconda esimente prevista dall'articolo 110 del Tuir, cioè la dimostrazione dell'interesse economico dell'operazione e della sua concreta esecuzione. Ma anche in questo caso la procedura non è così agevole. Secondo le Entrate, infatti, è necessario operare un confronto comparativo tra il prezzo pagato e quello potenzialmente raggiungibile entro i confini nazionali o in altri mercati a fiscalità ordinaria. «Questo comporta che nel settore finanziario bisogna dimostrare come la compravendita di titoli, la sottoscrizione di derivati

e quant'altro siano avvenute secondo regole di mercato. E i calcoli da effettuare sono abbastanza complessi», afferma **Luca Rossi**, partner dello studio tributario FRS, «nel comparto industriale invece la dimostrazione della convenienza economica può rivelarsi più semplice, naturalmente a patto che vi siano operazioni comparabili. Vorrei però sottolineare che sia i funzionari della Direzione centrale accertamento sia quelli degli uffici grandi contribuenti delle Direzioni regionali dell'Agenzia hanno ormai accumulato competenze ed esperienza sufficienti per valorizzare con attenzione le ragioni delle società». Per evitare rischi, il soggetto italiano può anche scegliere ex ante la procedura dell'interpello (o addirittura quella del ruling, tuttavia poco utilizzato su questa tematica): in caso di risposta positiva o di silenzio-assenso, è possibile garantirsi la deducibilità dei costi. Nonché evitare i pesanti effetti negativi che deriverebbero da un'eventuale contestazione da parte dei verificatori. «Il disconoscimento integrale dei costi black list costringe le aziende o a digerire onerosi accertamenti con adesione o ad affrontare contenziosi complessi per gli effetti sia finanziari (si pensi alla riscossione a titolo provvisorio) sia penali», prosegue Tumietto, «la riduzione delle soglie di punibilità previste dal dlgs n. 74/2000 conduce quasi sempre chi è accertato a doversi difendere pure in tribunale».

E se cambia il fornitore «va rifatto tutto da capo», puntualizza Rossi. Tanto che in passato l'Ordine dei dottori commercialisti di Milano aveva proposto l'istituzione di un vero e proprio «registro» dei fornitori black list periodicamente certificati, che avrebbe consentito di evitare il ripetersi della dimostrazione delle esimenti. In ogni caso, secondo

i professionisti, nel caso in cui il contribuente non riuscisse a documentare una delle cause di esclusione previste dalla normativa, ma sia abbastanza chiaro il senso economico delle operazioni, questo dovrebbe essere sufficiente per evitare l'irrogazione delle sanzioni (incluse quelle penali). La violazione risulterebbe infatti già sufficientemente punita con l'indeducibilità del costo.

«Fermo restando il doveroso impegno che l'amministrazione finanziaria deve manifestare nella lotta all'evasione, non si può non considerare che le nostre imprese operano un sistema globalizzato», aggiunge **Massimiliano Sammarco**, senior partner international desk dello studio legale Spinapolice&Partners, «né tantomeno si può obbligare un'azienda a scegliere la controparte commerciale esclusivamente in base alla residenza di quest'ultima, invece che sulla base di una valutazione di convenienza economica. E con il solo al fine di evitare accertamenti per difendersi dai quali dimostrare la buona fede rischia di diventare «diabolico». Nella prassi quotidiana gli esempi non mancano. «Prendiamo il caso di una società italiana che vuole investire in America latina, con headquarter in Uruguay, in joint venture con un gruppo spagnolo», conclude Sammarco, «la situazione che si verifica è paradossale: per la Spagna l'Uruguay non è paradiso fiscale e i due paesi hanno ratificato la convenzione contro le doppie imposizioni (e quindi la società spagnola può dedurre i costi, ndr). Per l'Italia è l'esatto contrario, il che comporterebbe tutte le conseguenze di cui sopra, a discapito della concorrenza delle nostre imprese a livello globale. Non basterebbe invertire l'onere della prova?».

La disciplina dei costi black list

Fonte normativa	Art. 110, commi da 10 a 12-bis del Tuir
A chi si applica	<ul style="list-style-type: none"> • Società di capitali ed enti commerciali • Società di persone • Imprese individuali • Enti non commerciali che conseguono redditi di impresa • Stabili organizzazioni in Italia di società estere • Soggetti non residenti cui si applica la disciplina delle Cfc • Soggetti non residenti ma aventi residenza fiscale in Italia ex articolo 73, commi 3 o 5-bis del Tuir
Controparti estere interessate	<ul style="list-style-type: none"> • Imprese • Stabili organizzazioni in paesi black list di società italiane o residenti in stati non black list • Professionisti
Regola generale	I costi derivanti da operazioni con controparti black list non sono deducibili dal reddito di impresa
Eccezione ed esimenti richieste	<p>La deducibilità è ammessa solo se l'impresa italiana fornisce la prova che (in alternativa):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la controparte estera svolge prevalentemente un'attività commerciale effettiva; 2. le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e le transazioni sono realmente state effettuate.
Onere dichiarativo	I costi black list portati in deduzione devono essere indicati separatamente nel modello Unico